

REGOLAMENTO ETICO-COMPORTAMENTALE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA NINO ROTA DI MONOPOLI

SOMMARIO

ART.1 Principi e finalità	3
ART.2 Ambito e criteri di applicazione.....	3
ART.3 Doveri degli studenti	3
ART.4 Infrazioni disciplinari.....	4
ART.5 Sanzioni	5
ART.6 Competenza disciplinare.....	5
ART.7 Procedimento disciplinare e diritti dello studente.....	5
ART.8 Organo di garanzia.....	6
ART.9 Entrata in vigore.....	7

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

- 1 Il presente Regolamento è parte integrante di una normativa intesa a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli. In particolare questo Regolamento etico-comportamentale definisce i principi generali di condotta che gli studenti sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con le diverse componenti del Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi d'Istituto competenti per l'applicazione del presente Regolamento.
- 2 Ogni studente è tenuto ad osservare il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, al Conservatorio. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano le sedi del Conservatorio per un periodo limitato di tempo.

ART. 2 – AMBITO E CRITERI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per fatti compiuti dagli stessi al di fuori della sede e delle attività dell'Istituto quando i comportamenti siano riconosciuti lesivi della dignità dell'Istituzione e dei suoi appartenenti.
2. La responsabilità disciplinare è individuale. I provvedimenti adottati nei confronti degli studenti hanno finalità educative, si ispirano a criteri di equità e intendono sviluppare il senso di responsabilità degli allievi. La sanzione dovrà sempre essere proporzionata all'infrazione e ispirata al principio della riparazione del danno. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità. Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato. Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

ART. 3 – DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico; sono tenuti altresì ad assolvere agli impegni connessi alle attività artistiche e di produzione previste dall'Istituzione. Gli studenti che intendano svolgere una qualsiasi attività in ambito musicale al di fuori di quelle programmate dall'Istituto (seminari, lezioni, corsi, esibizioni pubbliche, insegnamento ecc.) dovranno dare comunque priorità agli impegni didattici e artistici dell'Istituzione. Nel caso di attività di particolare rilevanza artistico-professionale, sarà necessario richiederne l'autorizzazione del Direttore.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti hanno l'obbligo di informarsi sui calendari delle lezioni, sui regolamenti del proprio corso di studio, sulle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e

degli esami, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi d'Istituto e su tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, e sono tenuti alla loro osservanza.

4. Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture/attrezzature e degli strumenti in dotazione, e a comportamenti che non arrechino danni alle persone, agli spazi e al patrimonio dell'Istituto, nonché al rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 4 – INFRAZIONI DISCIPLINARI

1. Per infrazioni disciplinare si intende qualsiasi fatto che:
 - (a) sia gravemente offensivo della dignità di studenti, direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio, o discriminatorio della loro etnia, religione, genere, orientamento sessuale e del loro orientamento politico;
 - (b) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dal Conservatorio;
 - (c) comporti l'ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica e relative prove a seguito di assunzione di impegno allo svolgimento delle stesse attività;
 - (d) sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
 - (e) renda più difficoltoso l'accertamento di infrazioni disciplinari commessi da tutti i soggetti appartenenti all'istituzione;
 - (f) comporti violazione di leggi e regolamenti;
 - (g) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.
 - (h) contravvenga al divieto di diffondere, comunicare, distribuire (offline ovvero online, su social network e con altri mezzi) i contenuti, le registrazioni, le videoregistrazioni delle lezioni e le altre informazioni o dati presenti sulle piattaforme del Conservatorio Nino Rota, senza il previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti. Rappresenta condotta particolarmente riprovevole la diffusione e/o comunicazione a terzi fatta, con qualsiasi mezzo, delle registrazioni e videoregistrazioni delle lezioni anche a scopo di lucro;
2. Sono inoltre considerati passibili di sanzione disciplinare i seguenti comportamenti:
 - i. ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio;
 - ii. ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla Biblioteca;
 - iii. uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali dei servizi di rete internet attraverso i punti di accesso del Conservatorio;
 - iv. uso improprio, dannoso e lesivo dell'immagine dell'Istituto e dei dipendenti e degli studenti del Conservatorio Nino Rota, anche attraverso i propri profili personali sui canali social;-
 - v. reiterazione del mancato rispetto dei termini comunicati dalla segreteria per le diverse scadenze.
3. Non costituisce infrazione disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che

non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

ART. 5 – SANZIONI

1. Fermo restando che l'infrazione accertata può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono le seguenti:
 - a. ammonizione verbale;
 - b. ammonizione scritta;

Qualora gli studenti non abbiano ottemperato agli obblighi amministrativi previsti, si prevedono le seguenti sanzioni:

- c. interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche ivi compreso il tirocinio;
 - d. sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - e. sospensione temporanea dal Conservatorio con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.
2. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

5

ART. 6 – COMPETENZA DISCIPLINARE

1. Per l'accertamento delle presunte infrazioni disciplinari il Direttore nomina una Commissione all'interno del Consiglio Accademico con il compito di verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute
2. La Commissione è composta da 3 componenti: 2 docenti individuati dal Consiglio Accademico e il Direttore, che la presiede.
3. Ricevuta la notizia della presunta infrazione, il Direttore informa la Commissione per l'apertura del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 7.
4. Il Direttore del Conservatorio è l'organo competente alla decretazione dei provvedimenti disciplinari.

ART. 7 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DIRITTI DELLO STUDENTE

Coerentemente con i principi di cui all'art. 2, a tutela dei diritti degli interessati, è prevista la seguente procedura:

1. Il Direttore, ricevuta la notizia della presunta infrazione, dispone l'apertura del procedimento disciplinare, convocando la Commissione di cui all'articolo 6.
2. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie

- richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
3. La Commissione deve procedere all'audizione dello studente, il quale deve essere informato con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.
 4. La comunicazione deve contenere:
 - i) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - ii) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - iii) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa;
 - iv) l'informativa che è facoltà dell'interessato presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa ed indicare eventuali prove da assumere;
 - v) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
 5. In casi di particolare gravità il Direttore, può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.
 6. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno più corsi, dalle attività didattiche, di tirocinio, nonché l'esclusione da uno più esami di profitto.
 7. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.
 8. L'irrogazione della misura cautelare è computata nella sanzione definitiva
-
9. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi.
 10. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
 11. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.
 12. I membri della Commissione sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
 13. Nelle more della definizione della sanzione disciplinare definitiva, il Direttore, su proposta della Commissione, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.
 14. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno più corsi, dalle attività didattiche, di tirocinio, nonché l'esclusione da uno più esami di profitto.
 15. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.
 16. L'irrogazione della misura cautelare è computata nella sanzione definitiva.

ART. 8 – ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5, lettere c, d, e, è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 componenti: 2 docenti nominati dal Consiglio Academico più un rappresentante degli studenti e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.

3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore – sentito il Consiglio Accademico – provvede alla sostituzione del membro della commissione tramite un supplente.
4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
5. L'Organo di garanzia resta in carica tre anni.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Emanato con decreto presidenziale prot. n° 1814/A-1 del 09/04/2024, è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituzione sul sito web ed entra in vigore a far data dal 09/04/2024.